



---

**Decreto Liquidità e sospensione degli obblighi  
di ricapitalizzazione delle società di capitali**

**Giorgio Aschieri**  
**Direttivo Associazione Concorsualisti**  
*www.associazioneconcorsualisti.it*

18 aprile 2020

Con il decreto-legge “Liquidità” (D.L. 8.4.2020 n.23) sono state emanate diverse disposizioni, finalizzate anzitutto ad agevolare la concessione del credito alle aziende italiane, ma anche ad apportare alcuni opportuni aggiustamenti alla normativa societaria e concorsuale, che nel particolare contesto attuale costituivano degli ostacoli alla regolare operatività di aziende sostanzialmente sane, ma in temporanea difficoltà, oppure in stato di crisi ma con concrete prospettive di risanamento.

Tra i suddetti aggiustamenti si segnala l’art.6, che sospende gli obblighi di ricapitalizzazione per le società di capitali che abbiano registrato la perdita del capitale sociale nell’esercizio sociale che termini al 31.12.2020 (e comunque a partire dalla entrata in vigore del decreto): più specificamente, si sospende fino al 31.12.2020 l’applicabilità degli artt.2446 commi 2-3, 2447, 2482-bis commi 4-5-6 e 2482-ter c.c.

Conseguentemente a tale sospensione, nel periodo temporale suddetto non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (ex artt.2484 comma I n.4 e 2545-duodecies c.c.).

\* \* \*

La *ratio* della norma è molto chiara: in un momento, come quello attuale, di acuta ed imprevedibile crisi economica, l’obbligo di ricapitalizzazione risulta essere controproducente per il sistema economico complessivamente inteso. Infatti, in tempi “normali” questa norma intende proteggere *in primis* i creditori sociali, che possono sempre fare affidamento quantomeno sul capitale sociale minimo di legge per la soddisfazione dei loro crediti. Una volta eroso il capitale minimo, la società di capitali deve infatti essere prontamente ricapitalizzata o messa in liquidazione.

Nello scenario attuale, questo meccanismo ha il notevole inconveniente di costringere i soci a ricapitalizzare (in un momento in cui la liquidità scarseggia), oppure a lasciare che la società sia messa in liquidazione e gestita solamente in funzione conservativa, aggravando così la crisi economica. In altre parole, ciò che sarebbe corretto in tempi “normali” diventa distorsivo in epoca di Coronavirus e quindi il Legislatore, saggiamente, ha sospeso gli obblighi suddetti quantomeno fino al 31.12.2020.

La lettura della norma suggerisce peraltro alcuni spunti, che di seguito esponiamo.

a) *Il momento di insorgenza della perdita rilevante*

La norma in esame si applica alle perdite rilevate nell’esercizio sociale che si chiude al 31.12.2020 o, se in data non coincidente con l’anno solare, nell’esercizio che si chiude in un momento compreso tra il giorno 8 aprile ed il 31 dicembre 2020 (in tal senso depongono i primi commenti a tale articolo). Rimangono quindi invariati gli obblighi di ricapitalizzazione (e le correlative responsabilità), laddove il capitale sociale sia stato perso nel corso dell’anno 2019 laddove la chiusura del bilancio, come quasi sempre accade, coincida con l’anno solare.

Tale scelta appare pienamente logica e condivisibile, perché laddove la perdita del capitale sociale sia avvenuta nel 2019, la stessa non è conseguente agli effetti del Coronavirus e quindi non ha un'origine eccezionale ed imprevedibile. Si tratta, in altri termini, di una società la cui crisi deriva da motivi "ordinari" e non vi è quindi motivo di sospendere gli obblighi di ricapitalizzazione.

b) *La necessità di convocare comunque l'assemblea dei soci*

La norma in questione sospende, come detto, gli obblighi di ricapitalizzazione – e la conseguente causa di scioglimento laddove non si sia provveduto nei termini di legge – ma non anche il dovere di convocare l'assemblea che debba deliberare in conseguenza della perdita del capitale sociale minimo. Di fatto, pertanto, l'assemblea si dovrà comunque tenere, ma se si concluderà in un "nulla di fatto" non ne conseguirà lo stato di liquidazione ex lege.

A sommosso avviso di chi scrive, l'intento è lodevole (sensibilizzare i soci sull'evento in questione e dar loro la possibilità di ricapitalizzare la società, a questo punto su base volontaria), nonché coerente con la verifica costante degli "asseti adeguati" della società, previsti dal novellato art.2086 c.c., finalizzati anche alla tempestiva emersione della crisi. L'obbligo di convocare l'assemblea, pertanto, corrisponde alla volontà di mantenere la responsabilizzazione dell'organo amministrativo, nelle mansioni di controllo comprese nel governo dell'azienda.

c) *La (residua) operatività della responsabilità verso i creditori sociali, ex artt.2394 e 2476 comma VI c.c.*

Il venir meno della causa di scioglimento, come sopra anticipato, comporta il venir meno della responsabilità ex art.2486 c.c. Come previsto da tale norma, infatti, "al verificarsi di una causa di scioglimento" della società gli amministratori devono limitarsi ad una gestione conservativa della medesima, assumendo responsabilità risarcitoria per la violazione di tale obbligo. L'art.6 del Decreto Liquidità, nel sospendere espressamente la causa di scioglimento per perdita del capitale sociale, rende inoperante il suddetto art.2486 c.c.

La soluzione appare condivisibile, per i motivi sopra esposti: a fronte di una crisi acuta ed imprevedibile, nonché di durata allo stato impronosticabile, appariva dannoso per il sistema imporre agli amministratori di frenare l'attività aziendale in difetto di ricapitalizzazione nella società.

Ma l'esenzione della responsabilità ex art.2486 c.c. non rende insindacabile l'operato degli amministratori, perché il Legislatore non ha sospeso l'operatività degli artt.2394 e 2476 comma VI del codice civile.

Anche questa scelta ha una spiegazione molto logica, a sommosso avviso dello scrivente. Poniamo infatti l'ipotesi in cui la società fosse afflitta da un deficit di redditività già nel corso del 2019 e che la crisi fosse da considerarsi ragionevolmente irreversibile: in questo caso è altamente probabile che la protrazione dell'attività aziendale, anche a causa del Coronavirus, diventi ulteriormente antieconomica e danneggi i creditori sociali.

In un caso simile, appare sensato che gli amministratori pongano comunque la società in liquidazione, interrompendo o comunque limitando un'attività antieconomica, laddove sia ragionevole che la prosecuzione della piena operatività concorra ad aggravare il deficit patrimoniale. Al contrario, laddove la crisi sia transeunte e, secondo il giudizio della c.d. *business judgement rule*, vi siano apprezzabili possibilità di ripresa economico/patrimoniale nella protrazione dell'attività aziendale, l'organo amministrativo verosimilmente non incorrerà in responsabilità nemmeno ai sensi dei predetti artt.2394 e 2476 c.c.